



CORPO DI POLIZIA LOCALE

CITTA' DI AMELIA PROV. DI TERNI

N°160 del 14/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DECRETO N. 267/2000 – DISPOSIZIONE DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19.--//

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Atteso che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un incremento dei contagi a livello locale;

VISTA la relazione settimanale al 13.12.2021 dell'Azienda USL Umbria 2 "*Analisi Incidenza per 100.000 abitanti*" nella quale si attesta che l'incidenza dei contagi registrata nel territorio comunale nell'ultima settimana risulta pari a 646/100.000 abitanti;

VISTA la propria Ordinanza n. 158 del 10.12.2021 con la quale già si disponeva l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo mascherine di comunità o mascherine che conferiscono superiore protezione;

VISTA la nota trasmessa dalla Regione Umbria, Commissario Emergenza Coronavirus, in data odierna, con la quale "*In considerazione dell'andamento epidemico e dell'attuale incidenza nel comune di Amelia, tenuto conto che tali casi sono distribuiti maggiormente nelle classi di età scolare comprese tra 0 e 19 anni (3 casi tra 0-4 anni, 40 casi tra 5-11 anni, 11 casi tra 12-19 anni), che 43 casi positivi su 110 complessivi non sono ad oggi vaccinabili per età, al fine di contenere la diffusione e la circolazione virale*", si propone di adottare provvedimento ordinativo che contempli l'adozione per i prossimi 10 giorni a far data da oggi, delle misure di seguito riportate;

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure specifiche di restrizione al fine di contenere la diffusione e la circolazione virale;

SPECIFICATO che la presente ordinanza sarà immediatamente revocata qualora l'Autorità Sanitaria fornisca indicazioni in tal senso;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50, comma 5, a mente del quale "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) la sospensione delle attività didattiche delle scuole pubbliche e private in presenza, relativamente alle strutture per la prima infanzia, scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con relativa attivazione, per quest'ultime, di modalità in DAD;
- 2) la sospensione delle attività sportive non agonistiche e ludico-ricreative per i soggetti di età under 12;
- 3) l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo mascherine di comunità o mascherine che conferiscono superiore protezione;
- 4) la sospensione delle manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi al chiuso e all'aperto;

DISPONE

- che la presente ordinanza ha validità fino al 23 dicembre compreso, salva la possibilità di revoca in presenza di un miglioramento della situazione epidemica, comunicata dall'Autorità Sanitaria, che consenta un allentamento delle misure adottate;
- che i competenti organi di vigilanza effettuino i controlli per l'applicazione della presente ordinanza.
- che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificata a:

Prefettura – U.T.G. di Terni;

Questura di Terni;

Guardia di Finanza della Provincia di Terni;

Comando Compagnia Carabinieri di Amelia;

Regione dell'Umbria;

Istituto omnicomprensivo di Narni-Amelia;

- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune.

INFORMA

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 e € 3.000,00.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Amelia(TR) 14.12.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cdt C POLIZIA LOCALE
(Cap. Francesco CASTELLANI)
(Firmato agli atti digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005)

IL SINDACO
(Laura PERNAZZA)
(Firmato agli atti digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005)